



Silvana Editoriale

Progetto e realizzazione
Arti Grafiche Amilcare Pizzi Spa

Direzione editoriale
Dario Cimorelli

Art Director
Giacomo Merli

Redazione
Elena Morandi

Redazione in lingua francese
Rossana Currà

Impaginazione
Donatella Ascorti

Coordinamento organizzativo
Michela Bramati

Segreteria di redazione
Sabrina Galasso

Ufficio iconografico
Deborah D'Ippolito

Ufficio stampa
Lidia Masolini, press@silvanaeditoriale.it

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell'editore. L'editore è a disposizione degli eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare

© 2008 Silvana Editoriale Spa
Cinisello Balsamo, Milano
© 2008 Associazione Culturale Marcovaldo, Caraglio (Cuneo)


BVEΦH6H773

123-E-41

Storie di fili di seta

ovvero non tutti i bruchi diventano farfalle

a cura di
Vittorio Marchis
con Mario Cordero e Lucia Dessi



€25,00

SilvanaEditoriale



Sommario

- 12 Studiare, ricercare ed esporre: i bachi, i gelsi, la seta
Vittorio Marchis
- 14 Per non perdere il filo
Mario Cordero
- Il gelso e il baco**
- 20 La labile memoria del gelso
Isa Massabò Ricci
- 28 Dalla tettoia alla filanda multipiano
Laura Palmucci Quaglino
- 36 Dal baco al filo: gli spazi di lavoro all'origine del sistema di fabbrica
Patrizia Chierici
- 42 L'allevamento del baco da seta: nuove tecnologie ripropongono l'antico miracolo del filo di seta
Silvia Cappellozza, Luciano Cappellozza
- La tecnica e il rito**
- 58 Graticci e cavalloni: dell'educazione dei bachi da seta
Lucia Dessì
- 70 I segreti di un'arte e il supporto della scienza, al servizio della seta
Vittorio Marchis
- 85 Il santo e i vermi: il culto di san Giobbe
Gian Michele Gazzola
- La maestra e il semaio**
- 96 Il "secolo d'oro" della seta piemontese
Giuseppe Chicco
- 101 Una nuova professione internazionale: i semai
Claudio Zanier
- 108 Voci da lontano. Immagini e scene dal setificio in forma di monologo
Alessandra Demichelis
- La bilancia e il codice**
- 116 Il gelso, il baco e la seta nelle leggi sabaude
Enrico Genta Ternavasio
- 123 Le associazioni agrarie piemontesi
Renata Allio
- 131 Il più grande mercato italiano dei bozzoli
Louis Bonnefon-Craponne
- Il luogo e la memoria**
- 136 Architettura e archeologia nel setificio di Caraglio
Elena Frugoni, Egle Micheletto
- 148 Battaglie perse, battaglie vinte: trent'anni di studi sulla seta in provincia di Cuneo
Mario Cordero
- 154 La memoria della seta nel Lecchese
Barbara Cattaneo
- 170 La Regia Stazione Bacologica di Padova: storia di un istituto di ricerca
Silvia Cappellozza
- Schede e apparati**
- 178 Le carte da parati del castello di Govone: l'industria della seta cinese in Piemonte
Claudio Zanier
- 182 Una sericoltura a servizio della femminilità
Silvia Faccioli, Claudio Perino
- 188 La *Carte séréricole* del 1877: i setaioli lionesi osservano e giudicano l'industria serica italiana
Giuseppe Chicco
- 190 Le tavole didattiche del baco-filo: immagini per comunicare scientificamente una professione
A cura della Società italiana produttrice Seme Bachi - Milano
- 194 L'oro dei bozzoli
Raimondo Collino Pansa
- 199 Il tavolo della seta: narrazione interattiva sulla vita del baco da seta
Studio Azzurro
- 203 Elenco dei materiali in esposizione
- 207 Gli autori

Il gelso, il baco e la seta nelle leggi sabaude

Enrico Genta Ternavasio

Vista l'enorme importanza, per la vita economica piemontese, della produzione e del commercio della seta, non stupisce che i provvedimenti normativi sabaudi in materia siano abbondanti e minuziosi, anche se, come vedremo, non pervasivi.

La disciplina di tutti gli aspetti del "setificio" (l'insieme delle attività di tipo agricolo e industriale dirette alla produzione serica) si dipana nel corso dei secoli XVI-XIX e si presenta come la massima attività legislativa esplicata dall'autorità ducale e regia rispetto a qualsiasi altro ramo di produzione.

Prima di esaminare sinteticamente i contenuti di tale normativa, che indubbiamente fu utile per favorire lo sviluppo delle sete piemontesi, che riuscirono a primeggiare fino agli inizi del secolo XIX nel mercato internazionale, occorre premettere che, nell'ordinamento giuridico anteriore alla codificazione (fenomeno che si inizia con il *Code Napoléon* del 1804 e si diffonde in Europa continentale durante tutto l'Ottocento), il cosiddetto sistema delle fonti del diritto non sempre e non necessariamente riservava il primo posto al diritto emanato dal principe, e cioè dalla suprema autorità politica territoriale; erano presenti e vigenti diverse regole aventi valore giuridico la cui origine non proveniva dallo stato, ma che erano il frutto di un'elaborazione consuetudinaria plurigenerazionale e spontanea: l'ordine giuridico non si esauriva, quindi, nel comando del detentore del potere politico. Con la conse-

guenza, tra le altre, che quest'ultimo, allorché emanava una norma, il più delle volte fissava, registrava, consolidava un comportamento già presente e diffuso, evolutosi nel tempo, che dalla norma principesca riceveva un rafforzamento ma rispetto al quale la norma principesca agiva più a titolo di conferma che di innovazione.

Quanto detto vale anche per la produzione della seta.

Con l'inizio dell'età moderna e man mano che il potere dello stato si rafforza, anche la sua legislazione cresce in ampiezza e in qualità, e assume allora, soprattutto quando essa intende fissare regole giuridiche cogenti atte a disciplinare materie "tecniche" – qual è appunto il setificio – diverse, rilevanti, funzioni che ritengo si possano così sintetizzare:

- a) *funzione organizzativa*, in un senso ampio, tra l'economico e il giuridico, per migliorare l'auto-organizzazione dei privati;
- b) *funzione propulsiva*, ancora tra l'economico e il giuridico, particolarmente presente quando lo stato intende assumere un ruolo dirigitico e costruttivistico;
- c) *funzione protettiva*, tipicamente "legale", quando lo stato, a fronte di un sistema economico da esso sufficientemente organizzato, emana norme per tutelarlo.

L'assunzione di questi ruoli (anche del terzo) non significa, peraltro, che lo stato dell'età moderna sia convinto che la società debba essere un soggetto assolutamente passivo, al contrario – co-

me s'è visto – i nessi tra la sfera economica e quella giuridica rimandano a una concezione di ordine ancora fortemente legata alla tradizione medievale, in cui non esiste il presupposto della superiorità conoscitiva dello stato.

Sotto la voce "normativa" si deve poi racchiudere una vasta gamma di provvedimenti che, anche se tutti riconducibili in ultima analisi all'autorità del principe (che in progresso di tempo si identifica con quella dello "stato"), sono diversi tra loro, a seconda della fonte che li emana e del tenore formale che li definisce: accanto agli editti, alle Lettere patenti, agli Ordini, ai Biglietti Regi, alle Lettere a particolari, alle Istruzioni, troviamo i Rescritti del Consiglio del Commercio, i Manifesti della Camera dei Conti, del Magistrato dei Conservatori di Sanità e, soprattutto, per la nostra materia, del Consolato di Torino. Quest'ultimo era l'organo preposto alla tutela, in un senso ampio, delle attività commerciali e come tale, dopo la riforma di Carlo Emanuele III, era composto da giudici togati e da commercianti scelti tra una rosa presentata dal corpo dei mercanti.

Non mancano anche i Memoriali a capi, e cioè le richieste di particolari o di corporazioni alle quali fanno seguito delle concessioni ducali.

Il processo di produzione della seta aveva la sua base nell'attività agricola, essenzialmente nell'impiantamento e nella coltivazione di gelsi, o moroni, le cui foglie costituivano l'alimento dei

"vermi da seta": per usare una terminologia codicistica attuale, l'imprenditore agricolo provvedeva alla "selvicoltura e all'allevamento degli animali".


Non risulta che l'individuazione di aree reputate specialmente adatte a tale coltura (Giuseppe Chicco, nel suo fondamentale studio, ne ha distinte cinque diverse) abbia dato origine a provvedimenti organici di natura dirigitica, per introdurre e incrementare obbligatoriamente vaste piantagioni soggette al controllo statale (a differenza, per intenderci, di quanto avvenne in Inghilterra o nella Repubblica di Venezia per le querce, essenziali per la costruzione delle navi, o, in qualche misura, in Piemonte per gli olmi, il cui legno era usato per gli affusti dei cannoni): si sa per certo che lo stesso restauratore dei domini sabaudi, Emanuele Filiberto, ordinò la messa a dimora di nuovi gelsi nei possessi ducali e per questo affrontò grandi spese. Vi è memoria di incentivazioni a privati, ma sostanzialmente si può dire che vi sia stata una diffusione dei gelsi su base spontanea, favorita dall'interesse dei nuclei familiari a incrementare il loro reddito, senza che vi fossero particolari incentivazioni, o divieti, da parte dell'autorità. Rispetto a una vita economica di tipo pressoché esclusivamente agrario, i bachi fornivano un'integrazione se non enorme certo vantaggiosa. Va piuttosto notato – come già sottolineò Giuseppe Prato – che, necessitando i fornelli della seta di molta legna e carbone, la distribuzione topografica

MANIFESTO DEL CONSOLATO DI TORINO

Che prescrive la pubblicazione del Regolamento per le Filature, e Filatoj degli 8 aprile 1724, in tutte le Città, Terre, e Luoghi di sua giurisdizione, ne quali non è sinora stato pubblicato, come anche la ripubblicazione in quegli altri, ove è già seguita.

Richiama all'osservanza il Manifesto delli 5 maggio 1783, ed ordina, che si li venditori, che compratori di sete, e quelli che prendono seta a fattura, debbano osservare la tassa fissata per li rispettivi consumi, non ostante qualunque patto in contrario

in data delli 21 marzo 1785.



IN TORINO
NELLA REALE STAMPARIA

dell'industria elaboratrice della seta obbedì più alle esigenze dell'approvvigionamento del combustibile che non a quelle della produzione della materia prima.

Si proibì ripetutamente di esportare fuori degli stati sabaudi "alcuna benché minima quantità di foglie de' moroni", prevedendosi, oltre a una salata pena pecuniaria, la perdita della merce e la confisca delle vetture adibite al suo trasporto; in caso di impossibilità a pagare la multa si sarebbe passati a una pena detentiva (non meno di due mesi di carcere).

Tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento diverse disposizioni, a volte protezionistiche a volte ispirate a principi vagamente libero-scambisti, si alternano per regolare sia l'entrata sia l'uscita dagli Stati della "semente dei bigatti", e cioè la materia dalla quale si inizia il complesso processo produttivo della seta: si pensò di evitare l'introduzione di semenza scadente, "per qual si cava la seda falsa et adulterata", concedendosi "in privativa" a dei sudditi di importare semenza di buon livello ("bona di Valenza di Spagna"), fissandosene autoritativamente la quantità (non più di seimila once l'anno) e il prezzo, in uno scudo d'oro l'oncia. La vendita della semenza doveva effettuarsi entro il 20 aprile nei luoghi di Torino, Vercelli, Asti, Racconigi, Mondovì, Cuneo, Chieri, Ivrea, Ceva, Savigliano, Fossano, Biella, Chivasso; decorso tale termine l'accensatore (e cioè il titolare della concessione) avrebbe potuto vendere la semenza rimasta a sedici fiorini l'oncia (e cioè a tre fiorini in più).

Successivamente, privilegi di questo genere vennero annullati (rimborsandosi le finanze pagate) in quanto li si ritenne "impeditivi del commercio pubblico", e questo su istanza soprattutto delle comunità di Torino, Vercelli e Racconigi. A dimostrazione di un'incertezza da parte del legislatore a intervenire in una materia così tecnica, privilegi simili vennero poi ancora concessi e ancora annullati.

Parallelamente, la "semenza paesana, o indigena" doveva essere denunciata a un auditore (magistrato preposto) pur essendo consentito al proprietario di servirsene per uso particolare. Ma anche tale deferimento si rivelò impraticabile (e inutile).

L'esportazione di qualsiasi tipo di seta venne regolata nel 1649 con un editto che imponeva tra l'altro il passaggio delle merci su strade obbligate, per ragioni di dogana e controllo.

Gli aspetti tecnici della trattura (consistente nel dipanamento del filo dai bozzoli) sono oggetto di varie disposizioni che, a riprova di quanto sopra detto sul fatto che la normativa è posteriore alla prassi, adoperano una terminologia ricavata dai nomi in piemontese usati dai sudditi, per "agevolarne l'intelligenza": i cochetti (*cuchèt*), e cioè i bozzoli, devono essere prodotti dai cagionevoli vermi in ambienti arieggiati con moderazione e purgati dalle immondezze (*giazzo*, *strame*, *giàs*) al fine di evitare le flappe (*flappe*) e cioè i bozzoli difettosi e i petezzini (*petezzin*), i fili di seta difettosi. L'operazione di sbazzolare (*descoconè*) non dovrà essere effettuata mentre i bachi stanno ancora "perfezionando il lavoro": ciò si verificherà quando "aprendosi i cochetti, si troveranno i bigatti con le gambe non rinserrate nella totalità del corpo e questo ricoperto dalla seconda trasparente pellicola". Il bigatto si trovava ancora nella "prima casa" ossia nella prima pellicola del bozzolo.

A più riprese si sottolinea che i cochetti immaturi costituiscono un enorme problema per la torcitura.

Rientra nella profilassi d'igiene la disposizione che stabilisce che i bachi morti debbano essere sepolti in campagna, ad almeno cento trabucchi dall'abitato, a causa del fetore che emanano e per evitare l'inquinamento delle falde acquifere.

Come si può notare dalla normativa sin qui

esposta, se pur succintamente, le disposizioni non esitano a definire i minuziosi aspetti dell'insieme delle attività tecniche concernenti tutto il ciclo produttivo. Tutti gli inconvenienti possibili vengono gradatamente a far parte delle conoscenze del legislatore che, conseguentemente, provvede a eliminarli o ridurli, almeno quelli dipendenti dal dolo o dalla negligenza dei soggetti coinvolti. Si può anzi dire che, dopo un certo periodo, rilevandosi una diffusa mancanza di cognizioni tecniche da parte dei produttori (non si dimentichi che l'attività rimase a lungo affidata prevalentemente a degli agricoltori, quale impresa minore aggiunta e parallela alla principale) le norme ebbero come obiettivo dichiarato quello di suggerire – o imporre – dei miglioramenti tecnici: per esempio, l'aspetto dell'aerazione dei cochetti, da effettuarsi evitando le correnti troppo fredde o troppo calde, venne giudicato addirittura essenziale per la qualità della seta allorché si acquisirono più precise nozioni sull'allevamento dei bachi, nozioni ottenute attraverso criteri empirici prima e scientifici poi (nel Settecento si diffuse anche una letteratura specialistica). Così, le immondezze (il giazzo) dovevano essere accuratamente rimosse per evitare che il vapore da esse prodotto danneggiasse il tutto, finendo con il produrre non le vere "gallette", ma soltanto le "flappe". Dovevano trascorrere almeno otto giorni da quando gli ultimi bachi erano montati e avevano cominciato a fare le gallette; accadeva però che tali termini venissero accorciati perché in tal modo i bozzoli risultavano pesare di più e venivano venduti quindi a un prezzo maggiore. A più riprese si stabilì quindi che le comunità locali dovessero effettuare precisi controlli sul rispetto dei tempi. Compare allora, accanto all'impegno per insegnare metodi migliori, l'elemento sanzionatorio, rivolto a prevenire e reprimere "l'immoralità non infrequente" di contadini e filandieri: di qui anche l'obbligo previsto, per appositi funzionari, di visitare frequentemente e ispezionare personalmente gli "stabilimenti d'industria serica".

La trattura e cioè il dipanamento dei bozzoli, doveva essere "buona", effettuata cioè con il ri-

spetto di regole sempre più precise, affinché quanto prodotto dall'"utile insetto" non subisse alterazioni o danneggiamenti. L'involucro, formato da un lungo filo arrotolato fatto dal baco tramite una sostanza vischiosa prodotta dal suo apparato secretore, doveva essere essiccato per uccidere la crisalide in esso rinchiusa. Delicato era il punto della separazione dei cochetti buoni dalle "ciocchette", dalle "faloppe", dai "doppioni".

Un settore assai più complesso, nel quale l'intervento legislativo dello stato sabauda si rivela nel complesso (volutamente) modesto, è quello della disciplina dei rapporti privati aventi per oggetto lo scambio del bene, soprattutto i bozzoli, e i diversi negozi giuridici a esso connessi.

Premettiamo che la stessa semente veniva generalmente fornita dai cosiddetti commessi (e cioè degli intermediari che per conto dei filandieri avrebbero acquistato poi il prodotto dei bachi) ai contadini-produttori; a volte, quando il contadino era un affittuario, poteva essere lo stesso proprietario della terra a fornirgli la semente e i due concordavano la successiva spartizione del prodotto, per lo più il cinquanta per cento a testa. I commessi, invece, quasi sempre anticipavano anche denaro (o delle derrate) al contadino-produttore, che versava costantemente in una situazione di bisogno economico, con l'intesa che la restituzione sarebbe avvenuta al momento della vendita da parte del contadino dei bozzoli. Questa "finta carità", questo prestito aveva non solo lo scopo di tenere vincolato il produttore a consegnare il bene a quel commesso, unitamente con l'obiettivo di ottenere degli interessi più elevati di quanto normalmente previsto (in un provvedimento si parla inequivocabilmente di "impresiti usurari, che si fanno da alcuni di que' negozianti tanto cristiani che ebrei"), ma mirava, in definitiva, a evitare la formazione di un prezzo basato sul mercato. Questo aspetto venne avvertito dall'autorità come particolarmente delicato perché si era ben consapevoli che la situazione di mercato, lungi dal corrispondere a un regime di concorrenza "per-

fetta" ma caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di acquirenti, non consentiva una curva di offerta: il regime era oligopsonico, posto che in realtà i pochi grandi mercanti e banchieri di città si muovevano in modo da accaparrarsi l'intero prodotto, colludevano per fissarne arbitrariamente il prezzo e pagavano per di più in ritardo rispetto alla consegna della merce, "un mese o due dopo la fattane compra". I rapporti degli intendenti delle province spesso denunciavano al governo centrale tali situazioni, alle quali si cercò di porre rimedio con il demanbare al Consolato il compito di verificare e correggere la cosiddetta "comune" (il prezzo medio dei cochetti).

Riguardo a questo problema si possono in sostanza cogliere nel governo atteggiamenti in parte contraddittori: pur aspirando a un più incisivo ruolo dirigitico, il potere centrale in realtà esitava a intervenire sul mercato. E questo sostanzialmente per due ragioni: innanzitutto, pur essendoci la consapevolezza dell'ingiustizia derivante dall'insufficienza della *par condicio* dei contraenti (i deboli contadini-produttori da un lato, i forti negozianti e banchieri, "dispotici de' prezzi", dall'altro) si aveva un dichiarato riguardo per la *lobby* dei mercanti, in grado di organizzare l'esportazione della seta, "che quasi sola fa la bilancia attiva del nostro commercio" (come si legge in un Parere del 1787). La merce trattata dai mercanti, i cochetti, a differenza del grano, riguardava poi un settore merceologico non essenziale alla sopravvivenza e non sembrava quindi legittimare un'azione legislativa energica e di-

retta (come già evidenziato da Giuseppe Chicco). In secondo luogo, le radici stesse dell'ordinamento giuridico fondato nel medioevo, basato sul pluralismo di vaste autonomie, andavano nel senso di favorire lo sviluppo di quello che con Hayek definiremmo un "diritto spontaneo", elaborato cioè dai consociati stessi nella loro operatività, piuttosto che di promuovere una legislazione statale autoritaria. Questo sistema non implicava peraltro – come s'è visto – che la spontaneità conducesse sempre con sé l'equità nelle contrattazioni: a questo punto, nel quadro delle fonti del diritto del tempo faceva il suo ingresso, più che il legislatore, la giurisprudenza, e cioè l'insieme delle decisioni delle supreme magistrature che, avvalendosi delle loro forti e riconosciute prerogative interpretative-creative, enunciando anche principi di equità, riconducevano nell'alveo di una maggiore aderenza alle esigenze della realtà sociale le situazioni concrete.

Per queste ragioni, si può concludere affermando che il complesso delle fonti giuridiche rivolte alla regolamentazione delle diverse fasi dell'attività di produzione della seta si organizzò secondo uno schema di sussidiarietà piuttosto che di pervasività. Questa impostazione consentì lo sviluppo di un ordine dinamico e non statico: si elaborarono cioè dei principi elastici, in grado di adeguarsi all'evoluzione e di prestare una corretta attenzione ai mutamenti in atto, astenendosi dall'inseguire o reprimere il mercato, temendo di invadere il settore con una produzione normativa inopportuna e controproducente.